

## **REGOLAMENTO D'USO DEL LOGO DELL'ORDINE DEI BIOLOGI DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 ("Ordinamento della professione di biologo");

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 ("Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute") e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

il Consiglio dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta adotta il seguente regolamento:

### **ART. 1 – Il logo dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta**

L'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (di seguito anche "OBPLV") autorizza i propri iscritti a utilizzare gratuitamente la versione del logo descritta di seguito.

La versione del logo dell'OBPLV utilizzabile (fig. 1) è esclusivamente quella costituita:

dal simbolo di due cerchi concentrici neri tra i quali è apposta la scritta in nero "ORDINE DEI BIOLOGI Piemonte –Liguria – Valle d'Aosta" e al cui interno figura una croce rossa con sovrapposte le eliche del DNA di colore bianco e dalla scritta blu "Ordine dei Biologi" inserita tra due righe blu e posta accanto al simbolo. (Fig. 1.)

### **ART. 2 - Diritto di utilizzo**

L'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta concede il diritto d'uso del logo ai biologi iscritti all'albo che non si trovino in condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione e che abbiano sottoscritto per adesione e accettazione il presente regolamento mediante la compilazione dell'apposito modulo in allegato al presente regolamento e reperibile presso la segreteria e sul sito web dell'OBPLV.

Il logo originale verrà inviato via PEC.

Il logo non può formare oggetto, da parte dell'iscritto, di cessione, donazione, trasferimento o dazione a terzi a qualsiasi titolo.

Il diritto di uso del logo cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto in caso di:

- trasferimento ad altro Ordine;
- cancellazione o sospensione dall'albo;
- insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione;
- utilizzo improprio o mancato rispetto del presente regolamento.

### **ART. 3 - Modalità di utilizzo**

Il logo può essere apposto sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro professionale. Può essere inserito anche sulle targhe riportanti il proprio nominativo e il titolo ovvero in ogni altro strumento volto alla rappresentazione dei soli titoli professionali.

È espressamente vietato utilizzare il logo dell'OBPLV per finalità direttamente o indirettamente volte alla commercializzazione e sponsorizzazione di prodotti e/o attività svolta dal professionista.

Il logo non potrà mai essere usato per finalità diverse da quelle professionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispondenza personale o attività non rientranti in quelle previste dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3.

#### **ART. 4 - Responsabilità e utilizzo improprio**

L'utilizzo improprio del logo o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente regolamento comportano l'esclusiva responsabilità del richiedente, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l'OBPLV che ne ha rilasciato l'autorizzazione, e dà facoltà all'OBPLV, oltre che procedere alla revoca dell'autorizzazione all'uso del logo, di richiedere il risarcimento del danno provocato e di esaminare il comportamento dell'iscritto sotto il profilo deontologico.

#### **ART. 5 - Limitazioni**

Il logo non è modificabile e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte.  
Il logo non può essere usato in maniera parziale.

#### **ART. 6 - Modifiche del logo**

L'OBPLV si riserva il diritto di apportare all'attuale logo cambiamenti mediante la modificazione di forma, colore, grafismo, nome, simboli e formato.  
Le eventuali modifiche apportate dall'OBPLV saranno vincolanti per l'uso che del logo farà il professionista iscritto, a partire dal momento in cui quest'ultimo riceverà notizia delle variazioni.

#### **ART. 7 – Entrata in vigore e abrogazioni**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.

L'iscritto che avesse già iniziato a utilizzare il logo o parte di esso dovrà adeguarsi a quanto previsto nel presente regolamento.

L'OBPLV vigilerà costantemente sull'utilizzo del proprio logo da parte degli iscritti.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella seduta del 11/01/2023.

**Fig. 1 Logo dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta**

